

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO BOTANICO LIVORNESE APS

ART. 1 Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, in seguito denominato Codice del Terzo Settore, una associazione avente la seguente denominazione : "Gruppo Botanico Livornese APS" da ora in avanti nel presente statuto denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Livorno e con durata illimitata, quale trasformazione della associazione denominata "Gruppo Botanico Livornese Onlus", per mero adeguamento alle disposizioni del predetto codice. Le previgenti disposizioni statutarie discendenti dall'adesione al regime ONLUS incompatibili con la disciplina degli enti del Terzo Settore resteranno transitoriamente in vigore, applicandosi quelle adottate ai sensi del Codice del Terzo Settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico. Pertanto l'eliminazione della locuzione o dell'acronimo ONLUS e l'assunzione della nuova denominazione contenente l'acronimo APS sono sospensivamente condizionate.

ART.2 Finalità ed attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti ad eventuali enti associati. In particolare:

- a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
- b) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- d) Studio della flora, con particolare attenzione a quella del territorio livornese, nonché di tutti gli aspetti connessi alla botanica, nonché promozione della conoscenza relativa mediante corsi, ricerche, conferenze, pubblicazioni, escursioni e mostre.
- e) Diffusione della cultura botanica a tutti i livelli ed in tutti gli ambiti sociali, con specifica attenzione alle scuole di ogni ordine e grado.
- f) Collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno e con altre Istituzioni per attività di ricerca scientifica, didattica e divulgativa.
- g) Promozione o diretto esercizio di azioni di sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell'ambiente e del patrimonio vegetale.

2. L'associazione non attua limitazioni e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'art.5 del Codice del terzo Settore, aventi carattere secondario e strumentale rispetto alle predette, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale . La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione, di cui al successivo articolo.

4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

ART. 3 Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione denominato Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 4 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3) Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda in carta libera che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e un indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di impegno ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
2. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati
3. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
4. Chi ha proposto domanda di ammissione può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima seduta.
5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
6. Sono **Soci Ordinari** coloro che, compiuta la maggiore età, vengono accolti quali tali dal Consiglio Direttivo.
7. Sono **Soci Sostenitori** quei soci che annualmente, oltre alla quota sociale, versino un contributo supplementare pari almeno alla quota sociale ordinaria.
8. Sono **Soci Onorari** coloro i quali vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo sulla base di meriti scientifici e/o di particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa.

ART. 5 Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali che saranno messi a loro disposizione nella sede associativa in tempi e modi di volta in volta concordati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, purché adeguatamente documentate e nei limiti della autorizzazione;

-prendere atto della documentazione afferente l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.

2. Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- comunicare tempestivamente per iscritto al Consiglio Direttivo, che ne prenderà atto apportando le dovute correzioni nel Libro dei Soci, eventuali cambiamenti degli indirizzi ai quali desidera siano inviate le comunicazioni inerenti la sua qualità di socio; in assenza, ad ogni titolo, farà fede l'ultimo comunicato;
- informare preventivamente il Consiglio Direttivo circa eventuali iniziative personali coinvolgenti il nome del Gruppo Botanico Livornese, anche se volte al perseguimento di fini statutariamente riconosciuti;
- evitare comportamenti contrari all'interesse, alle finalità ed al buon nome del Gruppo Botanico Livornese.

ART. 6 Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto , degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dalla stessa, con conseguente cancellazione dal libro degli associati mediante deliberazione dell'Assemblea assunta con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni .
3. L'associato può recedere in qualsiasi tempo dall'associazione.
4. Chi intenda recedere dall'associazione dovrà comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla cancellazione dal Libro dei Soci, dandone successiva comunicazione al recedente.
5. La dichiarazione di recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso al momento della sua presentazione, purché ciò avvenga almeno 3 mesi prima della fine dell'anno suddetto. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 7 Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto e di rappresentanza tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese , nel libro degli associati.

2. Ciascun associato può esprimere un voto. Agli eventuali associati che siano Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti fino ad un massimo di cinque in equa proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore; promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.
10. Gli associati non hanno diritto di voto allorché la deliberazione investa la loro responsabilità.
11. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 Consiglio direttivo (Organo di amministrazione)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

2. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere al suo interno Presidente, Tesoriere e Segretario
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o in qualunque altro luogo, purché in Livorno, previo avviso scritto indicante giorno ora e luogo dove si terrà la riunione, da inviarsi, con almeno tre giorni di preavviso anche mediante mezzi di telecomunicazione, in via elettronica o con apposito volantino informativo sottoscritto dal ricevente per presa visione o mediante qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione.

4. Non è ammessa la partecipazione per delega.

5. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. In ogni caso il Consiglio è validamente costituito, anche in assenza di convocazione, se sono presenti tutti i suoi componenti. Il Consiglio delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

6. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di sette componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

7. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando, per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza .

ART. 9 Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta, nomina il Vice Presidente.
3. Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per morte, scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea nei modi di cui all'art.6.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente ed ha il compito di sorvegliare la gestione economico finanziaria del Gruppo Botanico Livornese e di redigere una relazione all'Assemblea sul Bilancio di Esercizio (Rendiconto Economico), esprimendo il proprio parere in merito.

Art.11 Surroga degli eletti alle cariche sociali

1. In caso di cessazione a qualsiasi titolo di uno o più degli eletti alle cariche sociali nel corso del relativo mandato, si provvederà alla sostituzione prioritariamente scorrendo la graduatoria decrescente dei voti ottenuti nell'ambito delle rispettive precedenti votazioni.

ART. 12 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 Divieto di distribuzione degli utili

1. Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso od in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 Risorse economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati di natura non corrispettiva, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore .

ART. 15 Rendiconto di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, secondo l'anno solare. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione nella forma del rendiconto per Cassa e con i contenuti di cui all'art. 13 1°c. del Codice del Terzo Settore.
2. Il bilancio di esercizio viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore .
3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per Cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 Libri sociali obbligatori

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro degli eventuali volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi nei modi già detti all'art.5 .

ART. 17 Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese

di tipo forfetario. Si applica in materia l'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

7. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea. Nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio il parere sarà reso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

2. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.